



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**  
**Osservatorio per la valutazione del sistema universitario**

**Parere dell'Osservatorio su**  
**“Criteri, procedure, tempi e modalità di istituzione delle facoltà,**  
**corsi di laurea e di diploma in scienze motorie”**

*- ottobre 1998 -*

L'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario è previsto dall'articolo 5, comma 23, della legge 537/93, la quale dispone inoltre che presso le università vengano istituiti i nuclei di valutazione. Esso è stato istituito, presso il Murst, con il DM del 22 febbraio 1996.

La finalità dell'Osservatorio è di valutare i risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione e di verificare i piani di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario. Ulteriori compiti specifici assegnati all'Osservatorio dal decreto istitutivo e da successive norme sono: parere sui criteri per la graduale separazione degli atenei sovraffollati e sui requisiti di idoneità delle sedi di dottorato di ricerca; verifica delle disponibilità di risorse per l'istituzione di nuove università statali e non statali e dei nuovi corsi di studio in Scienze motorie; adempimenti in relazione al diritto allo studio, agli accessi all'istruzione universitaria, al nuovo regolamento sulla programmazione ed allo sviluppo del sistema universitario.

Con il decreto del 2 marzo 1996, sono stati nominati i seguenti membri: prof. Luigi Biggeri (presidente), prof. Ferdinando Maria Amman, dr. Giuseppe Catalano, dr. Guido Fiegna, prof. Dino Rizzi.

Il decreto istitutivo assegna all'Osservatorio una segreteria amministrativa e tecnica (sotto la responsabilità del dr. Massimo Fabiani e della dr.ssa Lucia Scarpitti) per assicurare il supporto operativo. Inoltre, per le esigenze derivanti dall'attività dell'Osservatorio, possono essere affidati studi e approfondimenti a gruppi di ricerca e a enti e società specializzati.

Ulteriori informazioni sull'Osservatorio e tutta la documentazione fin qui prodotta sono contenute nel sito internet: [www.murst.it/osservatorio](http://www.murst.it/osservatorio).

Tel.06/5991.2809/2069 – fax 06/5991.2223 – e\_mail: [ossuniv@murst.it](mailto:ossuniv@murst.it)

## **Indice**

1. Premessa
2. Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi
3. Procedure, tempi e modalità per l'istituzione
  - 3.1 *Le proposte*
  - 3.2 *La valutazione a livello locale*
  - 3.3 *La valutazione da parte dell'Osservatorio*
  - 3.4 *L'emanazione del decreto istitutivo*

## **Allegato**

Relazione finale del gruppo di ricerca "Istituti superiori di educazione fisica: rilevazione ed analisi per predisporre proposte utili al riordino del settore".

## **1. Premessa**

Il parere in questione viene espresso dall'Osservatorio in relazione a specifica richiesta del Murst e in ottemperanza all'art. 3 del D.lgs. n. 178 dell'8 maggio 1998.

A tale fine l'Osservatorio ha costituito un apposito gruppo di ricerca "Istituti superiori di educazione fisica: rilevazione ed analisi per predisporre proposte utili al riordino del settore".

Il gruppo in questione, con l'ausilio della Segreteria tecnica dell'Osservatorio, ha effettuato una apposita rilevazione sugli ISEF pareggiati esistenti, sia con riferimento alle sedi principali che a quelle distaccate, ed ha effettuato l'analisi dei risultati di tale rilevazione anche al fine di individuare gli standard di riferimento per il numero minimo di immatricolazioni, delle strutture didattiche, scientifiche e sportive, del numero di personale docente e tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie. A conclusione dei lavori, il gruppo in questione ha predisposto una relazione che l'Osservatorio ha esaminato attentamente e che rappresenta la base del parere che viene di seguito espresso.

## **2. Criteri per la programmazione dell'istituzione delle facoltà e dei corsi**

Le università interessate possono istituire ed attivare le facoltà o i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie - in relazione o meno alla trasformazione degli ISEF pareggiati - in base ai criteri, alle procedure, ai tempi e alle modalità specificati più avanti.

Tenuto conto di quanto indicato all'art. 3 del decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, e della necessaria programmazione sul territorio dell'offerta formativa, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 le facoltà e i corsi di laurea e di diploma in scienze motorie possono essere attivati prioritariamente nell'ambito territoriale delle università dove sono dislocati gli attuali ISEF pareggiati e le sedi distaccate degli stessi, in modo da consentire la loro eventuale trasformazione a seguito di apposita convenzione con una università.

Ai fini della programmazione dell'istituzione e attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie saranno prioritariamente presi in considerazione i seguenti criteri (requisiti):

- a) consistenza della domanda di formazione, attuale e potenziale, e delle possibilità occupazionali nel settore delle scienze motorie, con riferimento al bacino di utenza regionale e tenendo conto anche della localizzazione delle sedi principali e distaccate degli attuali ISEF pareggiati; per poter istituire una facoltà occorre un numero minimo di 200 immatricolati al I anno per a.a.;
- b) consistenza e caratteristiche delle strutture didattiche (aule e altri spazi didattici), scientifiche (laboratori e biblioteca) e sportive; in particolare con riguardo agli impianti sportivi devono essere disponibili almeno la palestra, la piscina e il campo di atletica; gli standard minimi di riferimento saranno i seguenti: (i) per la palestra, sala di 400 mq (con 7 metri di altezza) per 40 studenti; (ii) per la piscina, di 500 mq di superficie d'acqua per 35 praticanti in contemporanea; (iii) per i campi di atletica, 1 pista per una superficie complessiva di 15.000 mq per 100 praticanti in contemporanea; (iv) altri impianti campi da tennis, campi polivalenti, ecc.) saranno valutati caso per caso; naturalmente tali standard dovranno essere "adeguati" per tener conto del numero effettivo di praticanti;

- c) disponibilità di personale docente e tecnico-amministrativo, anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5 del D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178; in particolare per quanto riguarda il personale docente, le risorse minime necessarie saranno determinate sulla base della procedura indicata dall'Osservatorio, nel Doc 4/97, per la istituzione di nuove università e facoltà, a partire dal numero di corsi di laurea e/o diploma da attivare; specificatamente, nel caso di una facoltà con un corso di laurea della durata di quattro anni le risorse minime necessarie saranno di 12 professori (indicativamente metà di I e metà di II fascia) e di 6 ricercatori; per quanto riguarda l'attivazione di un corso di laurea in una delle facoltà già esistenti nell'università occorrerà che almeno la metà degli affidamenti/supplenze di materie inserite nei settori disciplinari già previsti dall'ordinamento siano coperte da personale universitario di ruolo della stessa università; ulteriore discriminante tra istituzione di nuova facoltà o di corso di laurea o di diploma in una facoltà esistente sarà la dimostrata capacità di svolgere attività di ricerca e attività formative di livello più elevato (corsi di perfezionamento);
- d) disponibilità di adeguate e documentate risorse finanziarie e di una buona capacità di autofinanziamento della spesa e della capacità di attrarre in maniera duratura anche le risorse "locali" per effetto di convenzioni ed accordi di durata non inferiore a quattro anni con enti ed istituzioni pubbliche e private.

### **3. Procedure, tempi e modalità per la istituzione**

#### *3.1 Le proposte*

Le proposte e la programmazione delle iniziative per i primi tre anni sono effettuati in deroga alle norme sulla programmazione del sistema universitario (DPR 25/98).

Le università interessate devono presentare al Murst, entro un tempo da definire, le proposte di istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie contenenti un dettagliato progetto che specifichi:

- a) le iniziative da istituire ed attivare (facoltà, corso di laurea, corso di diploma) con l'indicazione chiara degli obiettivi che si intende perseguire, dell'ordinamento didattico previsto e dei corsi di insegnamento da attivare, nonché la specificazione delle modalità di accesso a numero programmato, in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche, scientifiche e sportive e previo accertamento dell'idoneità fisica per le attività disciplinari a prevalente contenuto tecnico-sportivo;
- b) la (le) facoltà e i dipartimenti che concorreranno alle previste iniziative, con allegate le relative deliberazioni degli organi competenti;
- c) l'anno accademico a decorrere dal quale si prevede l'attivazione del primo anno di corso; al fine di garantire la graduale qualificazione del percorso formativo, l'attivazione dei successivi anni di corso previsti dal nuovo ordinamento dovrebbe avvenire gradualmente negli anni accademici successivi;
- d) il collegamento o meno con un ISEF pareggiato avente sede principale o distaccata nel territorio dell'università e, in caso positivo, l'eventuale schema di convenzione con lo stesso ISEF per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori dei predetti istituti;

- e) la valutazione dettagliata della domanda di formazione universitaria, eventualmente articolata per i corsi di laurea e di diploma o di specializzazione nel bacino territoriale di utenza di riferimento;
- f) le strutture didattiche, scientifiche e sportive di cui dispone o può disporre l'università, con la specificazione degli atti che ne garantiscono la disponibilità (ad esempio eventuali accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati);
- g) la disponibilità attuale di personale docente e tecnico-amministrativo; per il personale docente universitario, del quale va specificato il settore scientifico disciplinare di appartenenza, deve essere dichiarata la disponibilità (opzione) a trasferirsi alla nuova facoltà o la disponibilità ad accettare l'affidamento di un insegnamento qualora si proceda all'istituzione di un nuovo corso di laurea nell'ambito di una facoltà esistente; per il personale docente non universitario, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, la disponibilità a mantenere, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma;
- h) le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione delle iniziative previste (di cui alla lettera a), con l'indicazione di quelle disponibili o reperibili con le entrate relative alle tasse degli studenti o da fonti di finanziamento locali e delle eventuali risorse finanziarie aggiuntive necessarie.

Le valutazioni e indicazioni di cui ai punti e), f), g) ed h), devono essere fatte con riferimento ad un periodo di anni pari alla durata legale dei corsi di studi previsti.

### *3.2 La valutazione a livello locale*

Le proposte devono essere corredate da una relazione tecnica predisposta dal Nucleo di valutazione interno dell'università, che ne valuta la congruità con riguardo agli obiettivi generali della università e delle risorse disponibili.

Le proposte riguardanti iniziative non connesse alla trasformazione degli ISEF devono contenere anche l'eventuale indicazione di personale in servizio presso gli attuali ISEF e devono essere corredate anche del parere motivato del competente Comitato regionale di coordinamento.

### *3.3 La valutazione da parte dell'Osservatorio*

Le proposte e la relativa documentazione sono trasmesse all'Osservatorio che predisporre una relazione tecnica con riguardo alla congruità tra proposte, obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento ai criteri di cui all'art. 3 e alla esigenza di una adeguata offerta formativa tra gli atenei e sul territorio. Ai fini di tale valutazione l'Osservatorio può acquisire ulteriori elementi informativi anche mediante verifiche presso le sedi interessate.

### *3.4 L'emanazione del decreto istitutivo*

Il Ministro, sulla base della relazione tecnica dell'Osservatorio, autorizza con proprio decreto l'attivazione delle facoltà e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie entro un tempo prestabilito, indicando le modalità delle successive verifiche da parte dell'Osservatorio dei risultati conseguiti con le iniziative attivate, da effettuarsi ogni due anni.

In deroga alle norme sulla programmazione del sistema universitario specificate all'art.2 comma 4 del DPR 25/98, e al fine di garantire una efficace programmazione territoriale dell'offerta didattica, non potranno essere istituite o attivate altre facoltà,

corsi di laurea o di diploma in scienze motorie per un periodo di 3 anni a partire dal primo decreto del Ministro di cui sopra.